



Comune di Copparo
Provincia di Ferrara

Regolamento

SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM COMUNALI E PER LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

Approvato con delibera di C.C. n. 30 del 29-03-1993

CAPO I

ART. 1

(Oggetto ed iniziativa)

1. E' ammesso referendum consultivo o propositivo in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che consentano agli organi comunali di assumere determinazioni dopo aver verificato gli orientamenti della comunità.
2. Nel corso di un anno solare si potrà tenere una sola consultazione referendaria.
3. Soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a) 15% cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Copparo;
 - b) il Consiglio Comunale, con il voto favorevole del 50% dei Consiglieri assegnati;
 - c) la Giunta Comunale con il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati.

ART. 2

(Esclusioni)

1. Sono escluse dalla consultazione referendaria le materie relative a:
 - a) leggi tributarie, penali ed elettorali;
 - b) atti di elezione, nomina, designazione, revoca, dichiarazioni di decadenza;
 - c) personale del Comune e delle aziende municipalizzate;
 - d) regolamento interno del Consiglio Comunale;
 - e) bilanci, finanza, tributi locali e contabilità;
 - f) materie sulle quali il Consiglio Comunale deve esprimersi entro termini stabiliti per legge;
 - g) pareri richiesti da disposizioni di legge;
 - h) i provvedimenti che riguardino la tutela e la salvaguardia delle minoranze etniche e religiose.

E' altresì esclusa la ripetizione del referendum sul medesimo oggetto se non siano trascorsi almeno tre anni dalla prima consultazione.

ART. 3
(Comitato promotore)

1. Il Comitato promotore del referendum è composto da almeno 10 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
2. Il Comitato promotore, mediante i propri delegati, ha poteri di controllo sulle procedure di svolgimento del referendum.
3. Il Comitato nomina fra i suoi componenti un delegato, che ne esercita la rappresentanza.
4. Qualora il referendum venga promosso dal Consiglio Comunale o dalla Giunta Comunale, con lo stesso atto deliberativo viene designato un delegato facente parte dello stesso organo che ha promosso il referendum.

ART. 4
(Commissione speciale)

1. Sull'ammissibilità del referendum decide una Commissione Speciale composta:
 - a) dal Segretario Comunale che la presiede;
 - b) dirigente settore affari generali e legali;
 - c) difensore civico o in mancanza dal Difensore Civico Regionale;
2. Le sedute della Commissione Speciale sono valide purchè sia presente la maggioranza dei suoi componenti. La Commissione Speciale decide a maggioranza di voti, in caso di parità di voti si riconvoca fino a quando non verrà espresso un voto prevalente.
3. Il giudizio di ammissibilità si basa esclusivamente sulle seguenti verifiche:
 - ammissibilità della materia;
 - riscontro sulla correttezza della formulazione del quesito;
 - verifica sulla regolarità della presentazione, da parte del prescritto numero di elettori, delle relative firme;
4. E' escluso qualsiasi altro parametro di valutazione, nonchè qualsiasi valutazione, di merito. Il giudizio di cui al comma 2 deve essere espresso entro 30 giorni dal ricevimento del quesito.

ART. 5
(Commissione speciale)

1. Il testo da sottoporre agli elettori, prima della raccolta delle firme deve essere presentato dal Comitato Promotore al Sindaco il quale, entro 5 giorni dalla ricezione, lo trasmette alla Commissione Speciale per la valutazione dell'ammissibilità.
2. Il quesito sottoposto a referendum deve essere unico e deve essere formulato con chiarezza onde consentire la più ampia comprensione, con esclusione di qualsiasi ambiguità.
3. La Commissione Speciale decide, con apposito verbale ed a maggioranza di voti, sulla ammissibilità della richiesta entro 30 giorni dal ricevimento del quesito sottoposto a referendum sono comunicati al Comitato Promotore, che entro 8 giorni deve presentare le controdeduzioni. La Commissione Speciale riceve le controdeduzioni se le ritiene valide, ammette la richiesta nei successivi 8 giorni.
4. Il luogo, il giorno e l'ora delle riunioni della Commissione Speciale, previste nel presente articolo e in quello successivo, sono comunicati al delegato del Comitato dei promotori ed al Sindaco a nome della Giunta, i quali possono assistere alle adunanze della Commissione Speciale al fine di illustrare la proposta e di rappresentare, nel corso delle riunioni, le ragioni dei proponenti o dell'Amministrazione.
5. Il verbale che decide sulla ammissibilità della richiesta di referendum è immediatamente comunicato al Sindaco il quale, entro 5 giorni, provvede a notificarlo, mediante Messo comunale, ai delegati del Comitato promotore.

ART. 6
(Ammissibilità definitiva)

1. Si può procedere alla raccolta delle firme, con le modalità previste dai successivi articoli solo in seguito a parere positivo della Commissione Speciale di cui all'art. 4.
2. I fogli contenenti le firme autenticate vengono depositati, con le modalità previste dal successivo art. 9, presso il Segretario Comunale il quale, entro 3 giorni li trasmette alla Commissione Speciale.
- 3) Il verbale che decide sull'ammissione definitiva del referendum è immediatamente comunicato al Sindaco il quale, entro 5 giorni, provvede a notificarlo, mediante Messo comunale, al delegato del Comitato promotore.

ART. 7
(Raccolta delle firme)

1. Per la raccolta delle firme devono essere usati appositi stampati ciascuno dei quali deve contenere sulla prima facciata, a stampa e con stampigliatura, la dichiarazione della richiesta di referendum con ben evidenziato il quesito da sottoporre al voto.
2. I fogli previsti dal comma precedente devono essere presentati a cura dei promotori alla segreteria comunale.

3. Il Segretario Comunale o suo delegato appone sui fogli il bollo dell'Ufficio, la data e la propria firma e li restituisce ai presentatori entro tre giorni dalla presentazione.

ART. 8

(Richiesta di referendum e autenticazione delle firme)

1. La richiesta di referendum viene effettuata con la firma da parte degli elettori dei fogli di cui all'articolo precedente.
Accanto alle firme debbono essere indicati per esteso il nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita del sottoscrittore.
2. Le firme stesse debbono essere autenticate da un notaio o da un cancelliere di qualunque ufficio giudiziario nella cui circoscrizione sia compreso il Comune ovvero dal Giudice conciliatore o Giudice di Pace, dal Segretario del Comune interessato e dai dipendenti comunali di livello non inferiore al 6° per i quali è stata rilasciata espressa delega del Segretario Comunale.
L'autenticazione, che può essere anche collettiva, deve avvenire nei modi e nelle forme previste dall'art. 20 della legge 4.1.1968 n. 15.
3. Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impedito ad apporre la propria firma.
4. Il Segretario Comunale adotta, sotto la propria responsabilità, le opportune misure affinché sia garantita l'effettiva disponibilità dei dipendenti delegati alle autenticazioni, secondo orari stabiliti sentito previamente il delegato del Comitato dei promotori, e tenuto conto delle esigenze di servizio. Le firme possono essere raccolte anche fuori della sede comunale, in luoghi e locali da individuarsi a cura del Segretario Comunale.
5. La verifica dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune dei sottoscrittori la richiesta di referendum compete all'Ufficio Elettorale del Comune stesso.

ART. 9

(Deposito firme dei sottoscrittori)

1. Il deposito presso il Segretario Comunale di tutti i fogli contenenti le firme dei sottoscrittori deve essere effettuato entro 45 giorni dalla data di restituzione ai presentatori dei predetti fogli a norma dell'art. 8, ultimo comma. Tale deposito deve essere effettuato da almeno tre dei promotori, i quali dichiarano al Segretario Comunale il numero delle firme che appoggiano la richiesta.
2. Del deposito si dà atto mediante processo verbale, facente fede del giorno e dell'ora in cui il deposito è avvenuto e contenente dichiarazione di domicilio da parte dei presentatori.
3. Il verbale redatto in duplice originale, con la sottoscrizione dei presentatori e del Segretario Comunale, viene allegato in originale alla richiesta e l'altro viene consegnato ai presentatori a prova dell'avvenuto deposito.

ART. 10
(Indizione del referendum)

1. I referendum sono indetti dal Sindaco, mentre con apposita delibera la Giunta Comunale impegna i fondi necessari per l'organizzazione del referendum. Il Sindaco, sentita la Commissione speciale di cui all'art. 6, stabilisce la data della consultazione che dovrà avvenire in una giornata di domenica.
2. L'indizione del referendum ha effetto sospensivo sull'atto non ancora eseguito e sull'adozione di provvedimenti riguardanti le materie oggetto del referendum, salvo diversa decisione del Consiglio, da adottarsi con atto motivato approvato con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

ART. 11
(Revoca referendum)

1. Previo parere favorevole della Commissione Speciale, il Sindaco revoca il referendum già indetto nei seguenti casi:
 - a) qualora l'organo competente accolga la proposta dei promotori modificando, con apposito provvedimento, le norme sottoposte a referendum nel senso indicato dalla richiesta;
 - b) qualora venga approvato dall'organo competente un accordo sul contenuto della materia sottoposta a referendum, sulla base di una proposta concordata dal Sindaco con il Comitato promotore.
2. La revoca può intervenire non oltre il decimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento del referendum.

CAPO II

SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM

ART. 12
(Data di convocazione degli elettori)

1. A seguito del provvedimento di indizione del referendum, il Sindaco, con ordinanza da emanarsi entro il 31 marzo, fissa la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa fra il 15 giugno ed il 15 luglio.
2. Il referendum si effettua su tutte le richieste ammesse e pervenute al Sindaco fino al 15 Marzo.
3. L'ordinanza del Sindaco deve indicare la data di svolgimento della consultazione ed elencare, per ciascun referendum, i quesiti da sottoporre agli elettori.

4. L'ordinanza è pubblicata senza ritardo all'Albo Pretorio e si dovrà inoltre dare notizia dell'ordinanza di indizione mediante manifesti da affiggersi almeno 45 giorni prima della data stabilita per la votazione, con i quali sono previsti:
 - a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;
 - b) il giorno e l'orario della votazione;
 - c) le modalità della votazione;
 - d) l'avvertenza che il luogo della votazione è precisato nel certificato elettorale;
 - e) il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum.
5. Nel caso che siano indetti nello stesso giorno più referendum, nel manifesto ciò viene chiaramente precisato e sono riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun referendum, nell'ordine della loro ammissione da parte del Sindaco, con delimitazioni grafiche che consentano di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.
6. Il manifesto è pubblicato negli spazi per le pubbliche affissioni e, ove necessario, in altri spazi prescelti per l'occasione, in numero di copie pari almeno al numero delle sezioni elettorali. L'affissione del manifesto viene effettuata entro il 45° giorno precedente la data della votazione e viene integrata, per i manifesti defissi, distrutti o non leggibili, entro il 10° giorno precedente la data suddetta.
7. Una copia del manifesto è esposta nella parte riservata al pubblico della sala ove ha luogo la votazione.
8. Nei casi di particolare urgenza, con motivato parere del Consiglio Comunale espresso con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati, la data di convocazione degli elettori può essere fissata in una qualunque giornata di domenica dell'anno.

ART. 13

(Concentrazioni di istanze referendarie)

1. Con l'ordinanza di cui all'articolo presente, il Sindaco sentita la Commissione Speciale ed il Comitato dei promotori, dispone la concentrazione in un unico referendum delle istanze che rivelano uniformità o analogia di materiale.

ART. 14

(Periodi di sospensione del referendum)

1. Ogni attività ed operazione relativa al referendum è sospesa:
 - a) nei sei mesi che precedono la scadenza del Consiglio Comunale e nei sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio Comunale;
 - b) in caso di anticipato scioglimento del Consiglio: nel periodo intercorrente tra la pubblicazione dell'ordinanza di indizione dei comizi elettorali ed i sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio Comunale;

c) nei due mesi antecedenti e successivi alla data fissata per le elezioni politiche, amministrative o referendarie che interessano il Comune.

ART. 15 **(Disciplina della votazione)**

1. Partecipano alla consultazione gli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune che alla data della votazione abbiano compiuto il 18° anno di età. A tal fine la C.E.C. entro il 10° giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto di indizione del referendum provvede a compilare un elenco dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto il 18° anno di età nel giorno fissato per la votazione e provvede a depennare i nominativi compresi nel suddetto elenco dalla sola copia delle liste di sezione da consegnarsi ai Presidenti di seggio per la votazione. Effettuata tale operazione la C.E.C. provvede all'autentica della copia delle liste di sezione destinata ai seggi, riportando il numero degli elettori iscritti che voteranno per la consultazione referendaria.
2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
3. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione delle liste elettorali, la ripartizione del Comune per sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del T.U. delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.

ART. 16 **(Certificati elettorali)**

1. I certificati di iscrizione nelle liste elettorali vengono consegnati dal trentesimo al quindicesimo giorno antecedente la data fissata per il referendum.
2. I certificati non recapitati al domicilio degli elettori ed i duplicati possono essere ritirati presso l'Ufficio comunale dagli elettorali medesimi, fino al giorno stesso della consultazione e prima della chiusura dei seggi elettorali, dal 10° giorno antecedente la data per il referendum. A tal fine l'Ufficio Elettorale nel giorno della votazione rimarrà aperto dalle ore 8,00 alle ore 22,00 ed in quello precedente dalle ore 8,00 alle ore 19,00.

ART. 17 **(Ufficio di sezione)**

1. L'Ufficio di sezione per il referendum è composto di un Presidente e di tre scrutatori, di cui uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di vicepresidente e da un segretario.
2. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti, o dei gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale o dei promotori dei referendum.
3. Alle designazioni dei predetti rappresentanti provvede persona munita di mandato, autenticato da notaio o dal Segretario Comunale, da parte del responsabile locale del partito o gruppo politico oppure da parte dei promotori del referendum, da presentarsi al Segretario Comunale entro il venerdì precedente la domenica delle elezioni.

4. L'Ufficio di sezione si costituisce alle ore 7,00 del giorno fissato per le votazioni, ed a tale ora gli incaricati del Comune provvedono a consegnare presso il seggio tutto il materiale necessario alla votazione e allo scrutinio.
5. Fra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data per la votazione, la Commissione Elettorale Comunale procede, in pubblica adunanza preannunciata due giorni prima con avviso affisso all'Albo Pretorio del Comune, al sorteggio, per ogni sezione elettorale degli scrutatori, tra coloro che, compresi nell'albo di cui alla legge 8 marzo 1989, n. 95, modificata dalla legge 21 marzo 1990, n. 53.
6. Nel periodo indicato nel precedente comma la C.E.C. procede alla designazione dei Presidenti delle sezioni elettorali, scegliendoli fra i nominativi delle persone segnalate alla Corte d'Appello ed incluse nell'albo delle persone idonee all'Ufficio di Presidente di seggio elettorale previsto dalla legge 21.3.90, n. 53 tenendo conto di quelle persone che hanno già svolto tale funzione in occasione delle più recenti consultazioni elettorali.
I Presidenti provvedono alla scelta del Segretario del seggio tra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2 della citata legge 21.3.90 n. 53.
7. Ai componenti dell'Ufficio di Sezione è corrisposto un onorario commisurato alla metà di quello previsto dal D.P.R. 27 maggio 1991 per le consultazioni relative ad un solo referendum. Per ogni consultazione referendaria da effettuarsi contemporaneamente alla prima, l'onorario sopra stabilito è elevato del 15%.
8. L'impegno dei componenti degli Uffici di sezione è limitato al solo giorno della domenica nella quale ha luogo la consultazione.

ART. 18 **(Operazioni di voto)**

1. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono prodotte dal Comune stesso tramite tipografia di fiducia con le caratteristiche risultanti dai modelli riprodotti nella tabella A allegata al presente regolamento.
2. Esse contengono il quesito formulato letteralmente, riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.
3. L'elettore vota tracciando sulla strada scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.
4. All'elettore vengono consegnate per la votazione tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum che risultano ammesse.
5. Le operazioni di voto hanno inizio dopo il compimento delle operazioni preliminari degli uffici di sezione nella domenica fissata nell'ordinanza di indizione del referendum e proseguiranno fino alle ore 22 del giorno stesso, e sono ammessi a votare gli elettori che in quel momento sono presenti in sala.

6. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'Ufficio di sezione, incluso il segretario. Ciascuno di essi ne vidima un parte, secondo la suddivisione effettuata dal Presidente. Le operazioni di voto hanno inizio un'ora e mezza dopo il ricevimento del materiale e, comunque, non oltre le ore 8,30.

ART. 19
(Operazioni di scrutinio)

1. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono ad esaurimento.
2. In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum l'Ufficio di sezione per il referendum osserva per gli scrutini l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione, quale risulta dall'ordinanza del Sindaco di indizione del referendum.
3. Nel caso previsto dal comma precedente, delle operazioni compiute dagli uffici di sezione viene compilato un unico verbale nel quale i relativi dati devono essere riportati distintamente per ciascun referendum.
4. Concluse le operazioni, il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene ritirato dagli incaricati del Comune o recapitato direttamente dal Presidente alla Segreteria del Comune stesso.

ART. 20
(Ufficio centrale per i referendum)

1. Presso la sede comunale è costituito l'Ufficio centrale per i referendum, composto dai membri dell'Ufficio elettorale della prima sezione, integrato dai tre scrutatori della seconda.

ART. 21
(Proclamazione dei risultati)

1. L'Ufficio centrale per i referendum inizia i suoi lavori entro le ore 15 del giorno successivo a quello delle operazioni di voto e, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria:
 - a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato ed a far constare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validità della consultazione;
 - b) al riesame ed alla decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati;
 - c) alla determinazione e proclamazione dei risultati del referendum.
2. Tutte le operazioni dell'Ufficio centrale dei referendum si svolgono in adunanza pubblica.

3. Delle operazioni effettuate dall'Ufficio centrale per i referendum viene fatto constare mediante apposito verbale redatto in unico esemplare che viene inviato al Sindaco. Nel verbale sono registrati gli eventuali reclami presentati dai membri dell'Ufficio, dal Comitato dei promotori e dagli elettori presenti alle operazioni.
4. Il Sindaco trasmette il verbale alla Commissione Speciale la quale, in pubblica adunanza da tenersi entro tre giorni dal ricevimento prende conoscenza degli atti e decide sugli eventuali reclami relativi alle operazioni di scrutinio, presentati all'Ufficio centrale, verificando, ove lo ritenga a tal fine necessario, anche il verbale delle votazioni presso le sezioni cui si riferiscono i reclami. In base agli accertamenti effettuati procede all'eventuale correzione degli errori nei risultati, con motivata decisione registrata a verbale, nel quale vengono fatti constare i risultati definitivi del referendum. La Commissione Speciale, conclusi i lavori, trasmette immediatamente il verbale dell'adunanza al Sindaco, a mezzo del Segretario Comunale, allegando quello delle operazioni dell'Ufficio centrale.
5. Il Sindaco provvede, entro cinque giorni dal ricevimento del verbale dell'Ufficio centrale e della Commissione Speciale, alla comunicazione dell'esito della consultazione:
 - a) ai cittadini, mediante affissione di appositi manifesti nei luoghi pubblici e mediante le altre forme di informazione più idonee previste dal regolamento;
 - b) ai Consiglieri Comunali, mediante invio a ciascuno di essi dei dati riassuntivi del referendum;
 - c) al Comitato dei promotori, mediante l'invio di copia del verbale della Commissione Speciale.
6. Il Segretario Comunale dispone il deposito e la conservazione del verbale delle adunanze dell'Ufficio centrale e della Commissione Speciale nell'archivio comunale, insieme con tutto il materiale relativo alla consultazione elettorale. Trascorsi i tre anni successivi a quello nel quale la consultazione referendaria ha avuto luogo, il responsabile dell'archivio comunale assicura la conservazione degli atti di indizione del referendum, dei verbali delle sezioni, dell'Ufficio centrale e della Commissione Speciale e procede allo scarto del restante materiale usato per la consultazione, incluse le schede della votazione con le modalità di legge.
7. Ai componenti dell'Ufficio centrale per i referendum viene corrisposto, per le funzioni presso lo stesso, un onorario aggiuntivo pari al 50% di quello previsto dal D.P.R. 27 maggio 1991 per le consultazioni aventi per oggetto un solo referendum, maggiorato del 10% per ogni consultazione referendaria effettuata contemporaneamente alla prima.
8. Copia dei verbali delle operazioni dell'Ufficio centrale e dell'adunanza della Commissione Speciale viene pubblicata dal Segretario Comunale all'Albo Pretorio del Comune, per 15 giorni.

ART. 22
(Reclami)

1. Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio presentati all'Ufficio centrale per il referendum ed alla Commissione Speciale, decide quest'ultima nella pubblica adunanza di cui al precedente articolo, prima di procedere alle altre operazioni di ivi previste.

ART. 23
(Convocazione organo competente)

1. Il Sindaco, in base al verbale che gli è trasmesso dalla Commissione Speciale, qualora risulti che il quesito sottoposto a referendum abbia riportato un maggior numero di voti validi favorevoli, procede alla convocazione del Consiglio Comunale per l'adozione dei relativi atti di indirizzo.
2. Il Sindaco iscrive all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, in apposita adunanza da tenersi entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati, l'esito del referendum o dei referendum, effettuati sia su iniziativa del Consiglio stesso che dei cittadini.
3. Quando il referendum è stato indetto per iniziativa del Consiglio Comunale ed ha voluto esito positivo, il Consiglio stesso adotta le deliberazioni conseguenti, dando corso alle iniziative e provvedimenti sui quali aveva richiesto il pronunciamento popolare.
4. Quando il referendum è stato indetto per iniziativa popolare ed ha avuto esito positivo, il Consiglio Comunale adotta motivate deliberazioni conseguenti all'oggetto della consultazione, determinato le modalità per l'attuazione del risultato del referendum.
5. Le proposte e gli intendimenti espressi dai cittadini attraverso la consultazione referendaria che ha ottenuto la maggioranza dei consensi, costituiscono priorità che il Consiglio Comunale che li comprende nei suoi programmi, decidendo gli indirizzi politico amministrativi per la loro attuazione nei tempi che risulteranno necessari per le esigenze organizzative e per il reperimento delle risorse eventualmente necessarie.
6. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati.
7. Le decisioni del Consiglio Comunale vengono rese note alla cittadinanza mediante manifesti e nelle altre forme previste dal regolamento per l'informazione.
8. Copia delle deliberazioni del Consiglio Comunale relative all'oggetto del referendum d'iniziativa popolare viene notificata, entro dieci giorni dall'adozione, al rappresentante del Comitato dei promotori.

ART. 24

(Disciplina della propaganda a mezzo manifesti)

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione.
2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi delimitati dal Comune.
3. In ciascun centro abitato del Comune è assicurato, per la propaganda relativa ai referendum comunali, un numero di spazi non inferiore al minimo previsto dal secondo comma dell'art. 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni.
4. Gli spazi di cui ai precedenti commi saranno individuati e delimitati con deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale entro il trentacinquesimo giorno precedente quello della votazione, attribuendo:
 - a) a ciascun gruppo consiliare una superficie di cm. 100 x 200;
 - b) a ciascun Comitato dei promotori di referendum, una superficie di cm. 100 x 200;
5. Lo spazio per la propaganda è limitato alle sole superfici previste dal precedente comma, qualunque sia il numero delle consultazioni indette per ciascuna sessione referendaria. Il Comitato dei promotori che partecipa alla consultazione con più referendum, ha diritto ad una sola assegnazione di superfici, nei limiti indicati dalla lettera b) dello stesso comma.
6. I Gruppi Consiliari ed il Comitato dei promotori possono consentire l'utilizzazione delle superfici loro attribuite da parte di associazioni fiancheggiatrici e di altri soggetti che intendono partecipare alla propaganda referendaria, dandone avviso al Comune.
7. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, il Sindaco notifica ai Capi gruppo consiliari, al Comitato dei promotori ed all'organismo di partecipazione popolare di cui al comma quarto, l'elenco dei centri abitati ove sono situati gli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.
8. In relazione a quanto stabilito dal precedente secondo comma, lo spazio o gli spazi fissati in uno stesso centro abitato possono essere frazionati in più località, a seconda della situazione dei luoghi e degli spazi stessi. Le posizioni delle superfici attribuite sono determinate mediante l'ordine di arrivo al protocollo delle domande inoltrate entro il 34° giorno antecedente a quello della votazione da parte degli aventi diritto di cui al punto 4 sopra riportato. Per ottenere detti spazi la domanda deve essere diretta al Sindaco e può essere fatta contestualmente per più referendum.

ART. 25

(Altre forme di propaganda - Divieti - Limitazioni)

1. Per le altre forme di propaganda previste dalle disposizioni di cui all'art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 24 aprile 1975, n. 130, le facoltà dalle stesse riconosciute ai partiti o gruppi politici che partecipano alle

elezioni con liste di candidati, si intendono attribuire ad ogni gruppo consiliare ed ai Comitati promotori del referendum, ciascuno con diritto all'esposizione degli stessi mezzi di propaganda previsti dalle norme suddette.

2. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni ed i divieti di cui all'art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 24 aprile 1975, n. 130.

CAPO III

LE CONSULTAZIONI ASSEMBLEE PUBBLICHE FORUM DEI CITTADINI

ART. 26 (Finalità)

1. La consultazione della popolazione mediante assemblee pubbliche, definite "forum dei cittadini", ha per fine l'esame di proposte, problemi, iniziative relativi alle diverse zone del Comune, che investono i diritti e gli interessi della popolazione nelle stesse insediate.
2. In particolare, possono costituire oggetto delle assemblee pubbliche:
 - a) l'istituzione od il funzionamento di servizi pubblici;
 - b) la realizzazione ed il mantenimento di opere pubbliche;
 - c) la tutela dell'ambiente e la protezione della salute;
 - d) lo sviluppo, la difesa dell'occupazione, la sicurezza dei cittadini e delle loro attività;
 - e) altri compiti e funzioni del Comune per quali si presenta la necessità di reciproca informazione fra amministrazione e cittadini.

ART. 27 (Convocazione - Iniziativa e modalità)

1. L'iniziativa per le convocazioni spetta al Sindaco agli Assessori ed alla Giunta, alle Commissioni Consiliari. La convocazione dell'assemblea è indetta a seguito di decisione della Giunta.
2. L'organo comunale che decide la consultazione definisce l'argomento, l'ambito territoriale ed il termine entro il quale la stessa avrà luogo.
3. Il Sindaco stabilisce, entro il termine fissato, la data ed il luogo nel quale si terrà l'assemblea, dandone tempestivo avviso mediante:

- a) manifesti esposti negli albi pubblici e nei luoghi maggiormente frequentati dai cittadini, nell'ambito della zona interessata;
 - b) comunicati alla stampa ed altri organi d'informazione;
 - c) i servizi con i quali il Comune di Copparo dispone l'informazione dei cittadini.
4. Alle assemblee il Sindaco invita il Presidente della Commissione consiliare competente per materia e l'Assessore delegato per la stessa, gli Assessori ed i Consiglieri comunali che risiedono nell'ambito della zona interessata, secondo le risultanze anagrafiche.
 5. Assemblee pubbliche per discutere in merito a quanto previsto dal precedente articolo possono essere promosse ed organizzate da gruppi di cittadini, direttamente od attraverso le loro associazioni, nell'esercizio del diritto affermato dall'art. 17 della costituzione. I promotori dell'assemblea possono invitare a partecipare il Sindaco ed una rappresentanza della Giunta o del Consiglio, precisando nell'invito l'argomento da trattare ed il luogo e la data della riunione. L'invito è recapitato al Comune almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione.
 6. Per l'effettuazione delle assemblee di cui al precedente comma i promotori possono richiedere alla Giunta Comunale la concessione in uso del locale nel quale essi intendono tenere la riunione, individuato fra quelli di cui il Comune ha la disponibilità.
 7. La Giunta, accertata previamente la corrispondenza delle finalità della riunione a quelle previste dal precedente art. 27, provvede ad autorizzare l'uso del locale richiesto, verificata la disponibilità dello stesso per il giorno e l'orario indicato, stabilendo eventuali condizioni e cautele per tale uso.

ART. 28

(Assemblee - organizzazione e partecipazione - conclusione)

1. Le assemblee pubbliche indette dall'Amministrazione comunale sono presiedute dal Sindaco o da un Assessore dallo stesso delegato.
2. All'Assemblea assiste un dipendente comunale designato, su richiesta del Sindaco, che svolge funzioni di segreteria, cura la registrazione dei lavori e presta la sua assistenza al presidente per il migliore svolgimento della riunione.
3. La partecipazione all'assemblea è aperta a tutti i cittadini interessati all'argomento in discussione, ai quali è assicurata piena libertà d'espressione, d'intervento e di proposta, secondo l'ordine dei lavori approvato all'inizio dell'assemblea, su proposta del presidente.
4. Le conclusioni dell'assemblea sono espresse con un documento che riassume i pareri e le proposte prevalenti avanzate dagli intervenuti.
Il presidente provvede a trasmettere copia all'organo che ha promosso la riunione ed al Sindaco, nel caso che la stessa non sia stata da lui presieduta.

5. Il Sindaco cura l'iscrizione del documento, completo dell'istruttoria dei competenti uffici, all'ordine del giorno della prima adunanza dell'organo che ha promosso l'assemblea, per le valutazioni e le eventuali decisioni conseguenti.
6. Le assemblee indette direttamente da gruppi di cittadini o dalle loro associazioni su argomenti di pertinenza dell'Amministrazione Comunale, concludono i loro lavori con un documento che esprime le proposte prevalenti emerse nella riunione. Il documento è sottoscritto dalle persone delegate dall'assemblea, che ne curano il recapito e l'illustrazione al Sindaco.
7. Il Sindaco incarica il Segretario di disporre l'istruttoria di quanto costituisce oggetto del documento suddetto, nel più breve tempo, a mezzo degli uffici comunali competenti; conclusa l'istruttoria provvede all'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno della prima adunanza della Giunta Comunale ed alla comunicazione al Consiglio Comunale nella sua prima seduta.

CAPO IV
CONSULTAZIONI MEDIANTE QUESTIONARI E INTERVISTE
ART. 29
(Finalità e metodi)

1. Il Consiglio Comunale per disporre di elementi di valutazione e di giudizio per indirizzare le sue scelte di politica amministrativa, relative ad interventi che incidono in misura rilevante sulle condizioni e sugli interessi dei cittadini o di una parte di essi, può effettuare la consultazione della popolazione a mezzo di questionari e/o interviste.
2. Le linee generali della consultazione, la metodologia e l'ambito della stessa sono approvati dal Consiglio Comunale che dispone il relativo impegno di spesa, in base al piano finanziario predisposto dalla Giunta ed alla attestazione di copertura emessa dal responsabile del servizio.
3. La consultazione può essere effettuata nei confronti:
 - a) di particolari fasce di cittadini, individuati in base alla classe di età, all'attività effettuata od alla condizione lavorativa, all'ambito territoriale nel quale risiedono, o secondo altre caratteristiche, in relazione alla specifica finalità che la stessa persegue;
 - b) di un campione limitato ad una aliquota percentuale, stabilita dal Consiglio Comunale, di tutti gli elettori oppure dei cittadini compresi in una delle fasce suddetta, individuato mediante sorteggio effettuato negli schedari, liste, archivi informatici di cui il Comune dispone od ai quali può accedere in conformità alle vigenti disposizioni;
 - c) di alcuni ed individuati "osservatori privilegiati" che possano fornire indicazioni utili più in senso qualitativo che quantitativo alla consultazione in quanto operano in ambiti professionali e/o specifici in relazione all'obiettivo complessivo dell'indagine;
 - d) campione limitato alle Associazioni iscritte nello apposito albo comunale, organismi di partecipazione, sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, organizzazioni di categoria e della cooperazione, altre forme economiche e sociali esistenti nell'ambito del territorio comunale.

ART. 30
(Organizzazione)

1. La Giunta Comunale costituisce la Commissione preposta ad organizzare la consultazione popolare indetta con la deliberazione consiliare di cui al precedente articolo. La Commissione esercita le funzioni stabilite dal presente articolo, assicurando che tutte le operazioni siano effettuate garantendo la libera espressione dei cittadini e la fedele ed obiettiva rappresentazione dei risultati della consultazione.

La Commissione risulta così composta:

- a) Sindaco, presidente;
- b) Presidente della Commissione consiliare competente per l'oggetto della consultazione;
- c) Consiglieri comunale nominato dai gruppi di minoranza;
- d) Segretario Comunale;
- e) Funzionario responsabile del servizio elettorale del Comune;
- f) funzionario responsabile del servizio elettorale del Comune;
- g) eventuale consulenza esterna nei casi di necessità da stabilirsi dal Consiglio Comunale;

Le funzioni di segretario della Commissione sono attribuite al responsabile dell'unità operativa preposta all'organizzazione della consultazione.

3. La Commissione definisce, secondo gli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale:
 - a) i contenuti sostanziali del questionario e/o interviste;
 - b) la delimitazione precisa delle fasce di cittadini da consultare o dalle quali estrarre il campione.
4. La Commissione:
 - a) approva il testo definitivo del questionario o, in caso di interviste, approva la struttura e lo schema delle domande da porre oltre a definire il metodo di conduzione dell'intervista stessa;
 - b) presenza all'estrazione del campione e ne decide la rilimitazione;
 - c) sovrintendere all'organizzazione della distribuzione e raccolta dei questionari o alla somministrazione delle interviste e dispone, a mezzo del Segretario Comunale, gli incarichi del personale preposto alle predette operazioni;

d) sovrintendere alle operazioni di cui alle lettere d) ed e) del successivo 6° comma, verificandone la regolarità e decidendo in merito all'annullamento dei questionari che recano palesi segni di riconoscimento:

5. La Commissione promuove e realizza, attraverso gli Uffici comunali, la tempestiva informazione dei cittadini sull'oggetto, finalità, tempi e procedure della consultazione popolare, mediante manifesti e con le altre forme previste dall'apposito regolamento.

6. L'unità organizzativa comunale incaricata di effettuare la consultazione provvede in collaborazione ai servizi con competenze in materia oggetto di indagine:

a) alla predisposizione grafica ed alla compilazione del questionario che deve indicare con chiarezza e semplicità i quesiti che vengono posti, ai quali deve essere possibile dare risposte precise, sintetiche, classificabili omogeneamente, in modo tale da consentire ai cittadini consultati di esprimere compiutamente e liberamente la loro opinione.

Il questionario sarà corredato da una breve introduzione illustrativa dei fini conoscitivi che il Consiglio Comunale si è preposti indicando la consultazione popolare. Con la stessa sarà inoltre precisato che al fine di assicurare la libera espressione dei cittadini, sul modulo e sulla busta con la quale lo stesso, verrà restituito, non dovranno essere apposti nomi, firme, indirizzi od altri segni di riconoscimento, a pena di nullità;

b) alla definizione dei partecipanti alla rilevazione, all'eventuale estrazione del campione ed alla formazione delle relative liste, ordinate per sezioni territoriali;

7. La Giunta, accertata previamente la corrispondenza delle finalità della riunione a quelle previste dal precedente art. 27, provvede ad autorizzare l'uso del locale richiesto, verificata la disponibilità dello stesso per il giorno e l'orario indicato, stabilendo eventuali condizioni e cautele per tale uso.

ART. 31

(Consultazione - esito - utilizzazione)

1. La Commissione organizzatrice provvede ad inoltrare al Consiglio Comunale la documentazione relativa ai risultati della consultazione, unitamente ad una propria relazione sulla procedura seguita e sui costi sostenuti, entro 15 giorni dalla conclusione delle operazioni di scrutinio.

2. Il Sindaco, dopo la comunicazione al Consiglio, rende noto ai cittadini il risultato della consultazione, con i mezzi d'informazione più idonei.

3. L'utilizzazione dei risultati della consultazione è rimessa, sotto ogni aspetto, all'apprezzamento ed alle valutazioni discrezionali del Consiglio Comunale.

ART. 32

(Istanze - petizioni - proposte)

1. I cittadini o singoli o associati possono presentare promuovere istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi, per la migliore tutela di interessi collettivi o per la più efficace gestione dei servizi pubblici.

2. Le istanze, petizioni e le proposte sono presentate al Segretario Comunale e sono soggette alla procedura di cui al Regolamento per il procedimento amministrativo, salvo che si tratti di atti per i quali non è previsto l'espletamento di un procedimento amministrativo.
3. Sull'ammissibilità delle istanze, petizioni e proposte si pronunzia, entro 30 giorni della loro presentazione, l'organo competente all'emissione del provvedimento chiesto e proposto sia ritenuta inammissibile, entro i cinque giorni successivi debbono essere comunicate al presentatore le motivazioni della mancata ammissione.
4. Qualora l'istanza, la petizione o la proposta si ritenga ammissibile, la decisione relativa del competente organo dovrà essere ammessa entro il termine fissato dal Sindaco.
5. Il provvedimento finale, positivo o negativo, deve essere motivato e comunicato entro cinque giorni dalla sua adozione al presentatore.